

Regione Lazio PO FSE 2014-2020  
Avviso pubblico “Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali”  
Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1  
Azione Cardine 24

**Allegato A**

**REGIONE LAZIO**  
**Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario,**  
**Politiche per la ricostruzione**  
**Direzione Regionale Lavoro**

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione  
2014-2020  
Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1  
Azione Cardine 24

**Avviso Pubblico**  
**“Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali”**

Sommario

1. Quadro normativo .....	3
2. Finalità.....	8
3. Oggetto e risorse finanziarie.....	8
4. Destinatari .....	10
5. Soggetti Beneficiari .....	11
6. Rispetto della normativa Aiuti di Stato .....	14
7. Requisiti per la Richiesta del Bonus .....	16
8. Scadenza .....	16
9. Modalità di presentazione delle domande.....	16
10. Documentazione .....	17
11. Istruttoria delle domande.....	18
12. Costi ammissibili.....	18
13. Erogazione del contributo e rendicontazione.....	19
14. Controlli e revoca del contributo.....	19
15. Obblighi e Adempimenti .....	21
16. Monitoraggio delle Attività e Disciplina di riferimento per il FSE.....	22
17. Informazione e pubblicità .....	22
18. Conservazione documenti .....	22
19. Definizioni, riferimenti normativi e politica antifrode.....	23
20. Condizioni di tutela della privacy .....	23
21. Foro competente.....	24
22. Responsabile del procedimento .....	24
23. Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle Proposte .....	24
24. Documentazione della procedura .....	24

## I. Quadro normativo

Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. OMNIBUS) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/20128;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013 (nel seguito “Reg. de minimis”);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUUE L 187 del 26.6.2014 (nel seguito “Reg. 651”);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/276 della commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/255 della commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/277 della commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale;
- il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/256 della commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento dell'efficacia;
- la Decisione di Esecuzione (UE) C(2014) 8021 Final della Commissione, del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001;
- la Decisione di Esecuzione C(2014) 9799 Final della Commissione, del 12 dicembre 2014, che approva determinati elementi programma operativo “Regione Lazio Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” (POR Lazio DSE 2014-2020) per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Lazio in Italia CCI 2014IT05SFOP005;
- la Decisione di Esecuzione (2018) 7307 Final della Commissione, del 29 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione n. C(2014)9799 final;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 479 del 17 luglio 2014, con la quale sono adottate le proposte di Programmi Operativi Regionali: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale – Fondo europeo per lo sviluppo rurale (PSR FEASR) 2014-2020;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.;
- la Legge 16 maggio 2014, n. 78 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” e s.m.i.;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività per lo sviluppo della regione" laddove all'articolo 15, comma 3, stabilisce che *"nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche in associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile"*;
- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;
- il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l'art. 10 comma 3 lett. b;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: "Legge di stabilità regionale 2019";
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021";
- l'articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale sono designate l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del FESR e l'Autorità di Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015, recante "Presenza d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 13 marzo 2015, che istituisce il Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020;
- la Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015;
- la Determinazione Dirigenziale n. G05336 del 30 aprile 2015, recante "Strategia regionale di sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione della governance del processo partenariale";
- la Determinazione Dirigenziale n. G05903 del 15 maggio 2015, recante "POR Lazio FSE 2014-2020 - Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale

Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015, recante “Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 410 DEL 18 luglio 2017 “Approvazione del Documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e l’occupazione”;
- la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 “Presenza d’atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n.°CC12014IT05SF0P005-Programmazione 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2016, n. 826 “Art. 44, comma 6-bis D. Lgs. 14 settembre 2015 n.148 – Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 04.11.2016 - Utilizzo delle risorse per politiche attive del lavoro”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2017, n. 85 “Art. 44, comma 6-bis D. Lgs. 14 settembre 2015 n.148 – Individuazione delle azioni di politica attiva per il lavoro”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n.16, concernente: Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G10446 del 3 settembre 2015, recante “Approvazione del logo Lazio Europa e delle Linee Guida per i beneficiari del FSE, Annullamento e sostituzione del Manuale di stile approvato con Determinazione n. G05903 del 15 maggio 2015”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28 luglio 2017, recante modifica del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di

Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017";

- la Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017, recante Approvazione del documento "Manuale delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione";
- la Determinazione Dirigenziale n. 16 ottobre 2018, n. G13018 Modifica del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017;
- la Determinazione Dirigenziale n. 16 ottobre 2019, n. G14105 "Modifica del documento "Manuale delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvati con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018";
- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante "Direttiva Regionale per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B;
- la circolare INPS 29/03/2016 , n. 57 "Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti." (nel seguito "Circolare INPS n. 57/2016");
- la Determinazione dirigenziale G13599 del 10/10/2019 - POR LAZIO FSE 2014/2020. Progetto T0003S0022. Modifica e sostituzione dell'Avviso pubblico "Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni" e dei suoi allegati di cui alla DD n. G10894/2017 e s.m.i.;
- la Determinazione dirigenziale n. G13625 del 6/10/2017 - POR LAZIO FSE 2014/2020. Approvazione dell'Avviso pubblico "Tirocini extracurricolari per persone con disabilità, e s.m.i.;
- la Determinazione dirigenziale G17330 del 11 dicembre 2019 - POR LAZIO FSE 2014/2020. Approvazione dell'Avviso pubblico "Tirocini extracurricolari per persone con disabilità – Edizione 2019, e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020";
- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 7 agosto 2013 che istituisce la Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);
- la determinazione dirigenziale 11 giugno 2015, n. G07196, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento di attività agli Organismi Intermedi (OO.II.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" approvato con decisione della Commissione C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014;

- la determinazione dirigenziale 15 giugno 2015, n. G07317, con la quale è stata individuata la Direzione regionale Lavoro quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015;
- la Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015 tra la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020, e la Direzione regionale Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio;
- la Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017, “Incentivi occupazione giovani, indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”;
- la memoria di Giunta “Più lavoro: il piano straordinario 2017/2018 della Regione Lazio dedicato al lavoro” approvato il 7 marzo 2017;
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18/02/2019 (e le altre eventuali e successive integrazioni), con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021;

Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1304/2013, così come modificati dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L’Avviso è attuato nel rispetto del Sistema di gestione e controllo approvato con D.G.R. n. 410 del 18 luglio 2017 per la programmazione FSE 2014-2020 e s.m.i, e della Direttiva B06163/2012, tenuto conto dell’avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE.

## 2. Finalità

In linea con la strategia regionale espressa nel POR FSE la finalità dell’intervento messo in campo è quella di puntare a una valorizzazione delle esperienze e di politica attiva del lavoro acquisite dai partecipanti delle azioni promosse dalla Direzione Regionale Lavoro, quali il contratto di ricollocazione “Generazioni” ed i tirocini extracurricolari per persone con disabilità.

Attraverso la concessione di incentivi alle imprese che assumono i citati target di destinatari si intende così, da un lato, scongiurare la dispersione del patrimonio di conoscenze acquisite dai giovani in esito ai percorsi finanziati dalla Regione e, dall’altro, stimolare il mondo delle imprese ad investire su giovani lavoratori motivati.

Gli interventi che si intendono realizzare a valere sul presente Avviso sono relativi all’Azione Cardine n. 24 “Sperimentazione del contratto di ricollocazione” del POR FSE Lazio 2014-2020 e, in particolar modo, nell’ambito dell’Asse I – Priorità di investimento 8.ii) “L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazione, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani” - Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”, quest’ultimo appositamente volto a realizzare ulteriori interventi a promozione della partecipazione al mercato del lavoro favorendo l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro potenziando le opportunità di occupabilità.

## 3. Oggetto e risorse finanziarie

Con il presente Avviso sono messi a disposizione delle imprese incentivi finalizzati all’assunzione dei seguenti target di destinatari:

- Disoccupati partecipanti all’iniziativa Contratto di Ricollocazione Generazione, di cui alla DD n. G10894/2017 e s.m.i.
- Disoccupati partecipanti all’iniziativa Tirocini extracurricolari per persone con disabilità, di cui alle DD n. G13625 del 6 ottobre 2017 e s.m.i. e DD G17330 del 11 dicembre 2019 e s.m.i.

L’importo del contributo è definito in base al contratto ed all’orario di lavoro, secondo la tabella di seguito riportata.

**Tabella I – Importo del bonus per tipologia di contratto**

Tipologia di contratto	Importo del bonus (full time)	Importo del bonus (part time)
Contratto a tempo indeterminato (anche in regime di somministrazione). È compreso anche il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 47, co. 4 del Dlgs 81/2015.	€ 8.000	€ 4.000
Contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 12 mesi (anche in regime di somministrazione)	€ 5.000	€ 2.500
Contratto a tempo determinato da 6 a 11 mesi (anche in regime di somministrazione)	€ 2.500	€ 1.250

Con riferimento all’orario in part time, l’incentivo è concesso per contratti di lavoro pari almeno al 50% dell’orario di lavoro ed è comunque quantificato nella misura indicata nella tabella sopra riportata. Non è concesso incentivo nel caso di orario di lavoro inferiore al 50%.

Le risorse finanziarie per il presente Avviso sono complessivamente pari ad euro 3.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014/2020, Asse I – Occupazione, Priorità d’investimento 8.ii, Obiettivo specifico 8.1, sino ad esaurimento risorse. La Regione si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso.

Le risorse sono disponibili ad accesso continuo con finanziamento “on demand” fino all’esaurimento dei fondi in base all’ordine di ricevimento delle richieste di contributo e verranno istruite a cadenza mensile. A tal riguardo, sarà cura dell’Amministrazione comunicare la chiusura della procedura.

Dal Bonus sono esclusi i seguenti contratti di lavoro:

- lavoro domestico;
- attività riguardanti la divisione 92 “Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco” della classificazione ATECO 2007:
  - 92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio, eccetera;
  - 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
  - 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione del Bonus è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Bonus occupazionale può essere richiesto, a scelta delle imprese, ai sensi:

A. del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre 2013 alla serie L. 352)– d’ora in poi “*de minimis*”;

oppure, in alternativa

B. del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 – d’ora in poi “Reg. 651/2014”.

In caso di opzione per il regime “*de minimis*” il bonus occupazionale corrisponde all’intero importo previsto in base alla tipologia di contratto e durata di orario di lavoro (Tab. I) ed è concesso anche nel caso in cui il lavoratore assunto, disoccupato e destinatario delle politiche attive regionali, non possessa i requisiti specifici previsti dall’art. 2 punto 4) del Reg. 651/2014.

In caso di opzione per il regime di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014), l’importo del bonus è concesso nella misura massima del 50%, (ex art. 32 del Reg. UE 651/2014) del costo salariale del lavoratore svantaggiato assunto, elevato al 75% nel caso di lavoratore disabile, entro i massimali indicati alla Tab. I<sup>1</sup>.

In virtù dell’art. 6, par. 5, lett. c), del Reg. 651/2014, l’effetto di incentivazione è presunto, in presenza delle condizioni di cui all’artt. 32 e 33 del medesimo Reg. 651/2014.

Sempre in riferimento all’applicazione del Reg. 651/2014 (art. 32 e art. 33), il Bonus occupazionale non è riconosciuto nei casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, a meno che il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

L’entità del Bonus non sarà modificata in caso di trasformazione del contratto da part-time a full time successiva alla richiesta del Bonus da parte del beneficiario, né in caso di trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato.

#### 4. Destinatari

I destinatari del presente avviso, oltre alla partecipazione alle politiche attive indicate al punto 3, devono essere, alla data di assunzione, lavoratori disoccupati ai sensi della normativa nazionale vigente. Lo stato

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, in caso di assunzione a tempo determinato full time di un disoccupato con un costo salariale annuo di 15.000 euro, l’importo del bonus sarà di 7.500, pari al 50% del costo salariale annuo.

di disoccupazione è attestato dalla data di rilascio della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro).

Se stranieri, i destinatari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l’esercizio di un’attività lavorativa.

Qualora il datore di lavoro opti per la concessione dell’incentivo in regime di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014), i destinatari, oltre ai requisiti suindicati, devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti per la definizione di lavoratori svantaggiati come definiti dall’art. 2 punto 4) del Reg. 651/2014:

- a) per i neoassunti con età compresa tra 24 e 50 anni, non aver avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi antecedenti all’assunzione<sup>2</sup>;
- b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) aver superato i 50 anni di età;
- d) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

## 5. Soggetti Beneficiari

Sono beneficiarie degli aiuti le imprese<sup>3</sup> che assumono, a decorrere dal **19 marzo 2019**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 4.

Le imprese richiedenti, devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

1. avere una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lazio presso la quale viene assunto il lavoratore per cui viene richiesto il bonus;
2. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo (solo per coloro che sono tenuti a tale adempimento ad esempio imprese, società tra professionisti ecc.);  
ovvero  
sono regolarmente iscritte al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritte ad associazioni professionali inserite nell’elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o

<sup>2</sup> Con riferimento alla locuzione “non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013), si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, pertanto, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo). Ai fini dell’accertamento della presenza del requisito occorrerà considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a euro 8.000,00 o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a euro 4.800,00 (INPS – Circolare 40/2017 – Art. 7).

<sup>3</sup> Per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente una attività economica, come disposto nell’ Allegato I del Reg. 651/2014.

- alla L. R. n. 73/2008, iscritte alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e – in ogni caso – sono in possesso di partita iva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (solo per i liberi professionisti);
3. essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “*de minimis*” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 o in regime in esenzione (Reg. n. 651/2014);
  4. essere in regola con le norme in materia contributiva e previdenziale attestata nel DURC;
  5. garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  6. essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
  7. essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
  8. essere regolarmente costituite secondo il proprio regime giuridico;
  9. essere operative alla data di presentazione della presente domanda di bonus occupazionale;
  10. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
  11. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  12. non sussistere nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
  13. non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A.;
  14. non sussistere nei propri confronti cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e s.m.i. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea;
  15. non aver effettuato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione incentivata:
    - licenziamenti individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente;
    - licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente;
    - procedure di mobilità ordinarie e in deroga ai sensi della normativa vigente.

Il Bonus occupazionale può essere riconosciuto a favore dell’impresa somministratrice anche nel caso di stipula di un contratto di somministrazione di lavoro, a tempo indeterminato, fermo restando, in particolare, quanto disposto dalla circolare INPS n. 57/2016.

Non potranno usufruire dei benefici previsti dal presente Avviso le imprese che abbiano beneficiato, per il medesimo lavoratore, di altri incentivi all’occupazione approvati dalla Regione Lazio a valere sul POR FSE 2014-2020 o sul PON IOG – Garanzia Giovani.

Sono escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e smi.<sup>4</sup>

### In caso di regime “de minimis”

Nel caso di richiesta di concessione di aiuto in regime *de minimis*, le imprese, oltre ai requisiti suindicati, devono impiegare i destinatari in attività/settori che non sono esclusi dall’ambito del “*de minimis*”. Ove l’impresa operi anche nei settori esclusi dal “*de minimis*”, la stessa deve garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione “*de minimis*” non beneficino degli aiuti.

Per quanto riguarda tale requisito si specifica che il “*de minimis*” (art. 1 par. 1 Reg. (UE) 1407/2013) si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione:

- a. della pesca e dell’acquacoltura;
- b. della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c. della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal “*de minimis*” stesso);
- d. degli aiuti per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
- e. degli aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
- f. degli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Nel caso in l’impresa operi nei settori identificati alle lettere a), b) o c) sopra citati, ma operi anche in uno o più dei settori ammessi o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione “*de minimis*”, lo stesso si applicherà agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, ferma restando la necessità di garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate (quelle per cui si applica il regolamento e quelle per cui non si applica).

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si prevede un massimale di € 200.000,00 di aiuti, ricevuti dall’impresa unica, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso (e 100.000,00 € se l’impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art.3.2), l’impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto “*de minimis*” ricevuto, come impresa unica negli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso).

Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all’art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e che si riportano:

- a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

---

<sup>4</sup> Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell’elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 smi, o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all’applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all’ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest’ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. Sono, infine, escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.

- b. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni dei cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate impresa unica.

Qualora si verificano le condizioni suelencate, l’impresa unica dovrà allegare anche una dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante).

Qualora la concessione di aiuti “*de minimis*” a valere sui dispositivi che la Regione deciderà di attuare, comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all’art. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013, tale concessione non può beneficiare del “*de minimis*”.

### **In caso di regime di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. 651/2014**

Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente avviso le imprese:

- a. in difficoltà, secondo la definizione contenuta all’articolo 2, numero 18 del Reg. 651/2014. Il requisito di non essere un’impresa in difficoltà sarà verificato ai fini sia dell’ammissibilità che della concessione dell’aiuto.
- b. destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. La non sussistenza di questa causa di esclusione sarà verificata sia ai fini dell’ammissibilità, che della concessione e dei pagamenti dell’aiuto.
- c. beneficiarie di aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri. Si precisa che in tale ambito sono escluse le imprese che beneficiano di aiuti per stipulare contratti di lavoro finalizzati ad attività connesse all’esportazione.

Inoltre, nel caso di regime di aiuto in esenzione è richiesto un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata. Come indicato dal D.lgs 150/2015, art. 31, lett f, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria del l’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

### **6. Rispetto della normativa Aiuti di Stato**

Indipendentemente dal regime di aiuto prescelto, il beneficiario può ricevere, per la stessa assunzione e per le stesse spese ammissibili, agevolazioni concesse con risorse pubbliche che non siano, però, classificabili come misure di aiuti di Stato. In particolare, il Bonus, oggetto del presente Avviso, è compatibile con le agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi contributivi e fiscali. Gli aiuti concessi con il presente Avviso non sono compatibili con l’incentivo disposto dall’art 10-bis della L.92/2012 che prevede, nel caso di assunzione di lavoratori titolari di NASPI, un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Per detta casistica, l’Impresa

richiedente deve pertanto esercitare l’opzione tra la fruizione dell’incentivo previsto dal presente Avviso o quello previsto dall’art 10-bis della L.92/2012.

Qualora il datore di lavoro sia un soggetto accreditato per i servizi al lavoro (DGR 198/2014 e smi) ed abbia assunto con contratto di somministrazione un lavoratore a seguito di un percorso di accompagnamento al lavoro legato al contratto di ricollocazione generazioni o nell’ambito della Misura 3 del programma Garanzia Giovani, l’incentivo previsto dal presente Avviso è incompatibile con il bonus legato al risultato occupazionale previsto dal contratto di ricollocazione. Per dette casistiche, l’Impresa richiedente deve pertanto optare tra la fruizione dell’incentivo previsto dal presente Avviso o del bonus legato al risultato occupazionale in esito al percorso di accompagnamento al lavoro

Gli incentivi previsti dal presente Avviso, sono erogati nel quadro di due distinti Regolamenti UE:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “*de minimis*”);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria).

I soggetti richiedenti, in base alla scelta del regime di aiuti, sono tenuti a compilare i documenti allegati (Allegato 4 Dichiarazione “*de minimis*” o Allegato 5 Dichiarazione “aiuti in esenzione”) secondo le specifiche previste per il regime prescelto.

Inoltre, sempre in funzione della scelta effettuata dal beneficiario, valgono le seguenti disposizioni.

### **Regime “*de minimis*”**

Fermo restando il divieto per l’impresa unica, di superare l’importo massimo di 200.000 euro (100.000 euro se si tratta di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) nell’arco del periodo dell’esercizio finanziario in corso e dei due esercizi precedenti sulla base del “*de minimis*”, gli Aiuti possono essere cumulati con altri aiuti “*de minimis*” concessi a norma di altri regolamenti “*de minimis*”.

Inoltre, gli aiuti del presente Avviso, possono essere cumulati con gli aiuti “*de minimis*” concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.

Gli aiuti sono, inoltre, cumulabili:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651/2014, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione, pari al 50% del costo salariale annuo.

### **Regime in esenzione (Reg. 651/2014)**

Gli aiuti disciplinati dal presente Avviso sono cumulabili con altre misure di aiuto, per lo stesso beneficiario, purché riferite a costi ammissibili diversi dal costo salariale dei lavoratori assunti ai sensi del presente Avviso.

Gli aiuti disciplinati dal presente Avviso sono cumulabili con altri regimi di aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 ovvero che le imprese che abbiano beneficiato, il medesimo lavoratori, di altri incentivi all’occupazione approvati dalla Regione Lazio a valere sul POR FSE 2014-2020 o sul PON IOG - Garanzia Giovani non potranno usufruire dei benefici previsti dal presente Avviso.

## 7. Requisiti per la Richiesta del Bonus

Per beneficiare del Bonus, l’assunzione deve corrispondere ad attività lavorative effettivamente svolte nelle unità produttive localizzate nel Lazio del datore di lavoro beneficiario.

In applicazione a quanto previsto dall’art. 31 lett. a), b) c), d) del D.lgs 150/2015 il Bonus non spetta:

- a. se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione di lavoro;
- b. se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- c. se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- d. se, con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
- e. se con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore.

## 8. Scadenza

Le domande di richiesta dell’incentivo potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente avviso ed entro le ore 12.00 del giorno 29 gennaio 2021 per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020. La Regione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

## 9. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di erogazione del contributo dovranno essere presentate attraverso la procedura telematica accessibile dal sito [http://www.regione.lazio.it/rl\\_sigem/](http://www.regione.lazio.it/rl_sigem/). La procedura telematica è disponibile in un’area riservata del sito, accessibile previa registrazione del soggetto proponente e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e password).

L’inserimento delle credenziali permette l’accesso alla compilazione di tutte le sezioni previste per la presentazione della proposta progettuale.

Ai fini della ammissione, faranno fede i dati presenti all’interno del sistema. Al termine della fase di inserimento, la procedura informatica consentirà l’invio della domanda di cui all’Allegato I, operazione che blocca le modifiche e assegna il codice di riferimento univoco alla proposta progettuale e di tutti i documenti allegati, prodotti dalla procedura telematica, debitamente firmati e scansionati in formato pdf. La procedura di presentazione del progetto è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di tutta la documentazione prevista dall’avviso e prodotta dal sistema, da effettuarsi, come indicato nelle scadenze di cui al precedente articolo 8.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante, in corso di validità e del documento di identità del lavoratore assunto, in corso di validità.

Se la richiesta di contributo riguarda più lavoratori è sufficiente presentare un’unica domanda.

L’allegato 1 per la domanda di bonus occupazionale, debitamente firmato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, dovrà essere inviato esclusivamente in formato PDF.

Al momento della domanda di bonus occupazionale, pena la non ammissibilità, il datore di lavoro come definito dall’articolo 5 deve aver effettuato la comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180.

I soggetti richiedenti dovranno, inoltre, caricare la restante documentazione indicata al punto 10.

A ciascuna domanda dovrà essere assegnato dall’impresa richiedente un titolo di progetto. Al fine di identificare immediatamente la domanda si suggerisce di utilizzare la seguente sintassi:

Domanda di aiuto\_RagioneSocialeImpresa\_NumeroProgressivoDomanda (es 01, 02, 03, ecc) (es. Domanda di aiuto\_Ditta Rossi Srl\_01)

Unitamente al caricamento della documentazione prevista, il richiedente deve compilare il quadro economico relativo alla domanda di aiuto. In ragione della scelta del regime applicabile, il richiedente dovrà, in casi di:

- **Richiesta in regime *De Minimis*:** l’importo della proposta (totale quadro economico) corrisponde al totale dell’incentivo richiesto (contributo richiesto). Pertanto, in caso di richiesta in regime *de minimis*, la quota di contribuzione privata (co-finanziamento proponente) deve essere valorizzata a 0 (zero).
- **Richiesta in regime di esenzione:** l’importo della proposta (totale quadro economico) corrisponde al costo salariale annuo del lavoratore; pertanto, in caso di richiesta in regime di esenzione, il contributo richiesto corrisponde al totale dell’incentivo richiesto e ammissibile; la quota di contribuzione privata (co-finanziamento proponente) deve essere valorizzata per l’importo del costo salariale annuo al netto dell’incentivo richiesto e ammissibile (contributo richiesto). Si ricorda che l’importo massimo dell’incentivo è pari al 50% del costo salariale annuo, elevato al 75% nel caso di assunzione di lavoratori disabili, nei limiti dei massimali di importo stabiliti all’art. 3, Tab. 1.

La procedura sarà da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di tutta la documentazione prevista dall’Avviso.

## 10. Documentazione

La documentazione che dovrà essere inviata attraverso la procedura telematica è la seguente:

- Domanda di bonus occupazionale (Allegato 1)
- Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi e clausola anti pantouflage del soggetto beneficiario (Allegato 2);
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, del lavoratore assunto attestante i requisiti di cui all’art. 4 (Allegato 3);
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “*de minimis*”, ai sensi D.P.R. 445/2000 e smi (Allegato 4, da compilarsi in caso di opzione regime “*de minimis*”);

*ovvero in alternativa*

- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, per la concessione di Aiuti di Stato in esenzione per le imprese (Allegato 5, da compilarsi in caso di opzione regime in esenzione Reg. 651/2014);
- Informativa sulla privacy (Allegato 6)
- Copia della prima busta paga del lavoratore incentivato;
- Prospetto informativo ai fini dell’iscrizione sul RNA, **in formato excel** (Allegato 8).

Le richieste di contributo non complete della documentazione richiesta non saranno ammesse. Il proponente ha facoltà di ripresentarle. Si specifica che la domanda si consolida a seguito dell’invio: pertanto, qualora a seguito dell’invio, il proponente verifichi la carenza di uno o più documenti nella proposta già inviata, ne potrà inviare un’altra a rettifica della precedente: la nuova domanda dovrà essere completa di tutti i documenti richiesti e nel titolo del progetto dovrà riportare la dizione: Nuova Richiesta RAGIONESOCIALEIMPRESA – sostituzione domanda CODICEPRIMADOMANDA.

## 11. Istruttoria delle domande

A seguito della presentazione delle domande di ammissione al Bonus, la Direzione Regionale Lavoro – Area Attuazione Interventi procederà all’istruttoria delle domande pervenute, verificandone l’ammissibilità e accertando la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla concessione dell’incentivo.

Le domande presentate sono esaminate secondo il procedimento “a sportello” e l’istruttoria delle domande avverrà, con cadenza mensile, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le domande verranno accolte nei limiti delle risorse disponibili. A tal proposito farà fede esclusivamente la data e l’orario di spedizione della PEC.

L’elenco delle domande ammesse e di quelle non ammesse, con le relative motivazioni, sarà approvato con determinazioni dirigenziali che verranno pubblicate sul portale istituzionale [http://www.regione.lazio.it/rl\\_lavoro/](http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/) e sul portale <http://www.lazioeuropa.it>.

La pubblicazione sul portale istituzionale ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

L’atto di concessione del contributo sarà approvato a seguito della registrazione dell’aiuto concesso nel Registro Nazionale Aiuti di Stato.

In deroga a quanto sopra previsto, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l’opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti.

## 12. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono dati dal costo salariale annuo del dipendente previo controllo della documentazione richiesta e quella attestante l’avvenuta assunzione e la regolare posizione contributiva (INPS/INAIL).

I costi salariali sono costituiti dall’importo totale annuo effettivamente pagabile dall’impresa beneficiaria dell’aiuto in relazione ai lavoratori interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari. Sono pertanto esclusi i costi relativi agli oneri volontari che incombono sul datore di lavoro.

### 13. Erogazione del contributo e rendicontazione

Il Bonus occupazionale viene erogato all’approvazione della domanda previa verifica dei requisiti di ammissibilità (per l’impresa richiedente e per i soggetti assunti) come dichiarati in sede di domanda.

Ai fini dell’erogazione del Bonus occupazionale, la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese, ai sensi del DPR 445/2000, dalle imprese.

In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati sulle stesse da parte della Regione sarà disposta la decadenza dal beneficio o la revoca, per l’intero ammontare, in caso di contributo già concesso.

A seguito dell’approvazione del finanziamento, il beneficiario è tenuto a:

- Nominare un Responsabile Esterno Operativo (REO) responsabile dell’alimentazione del sistema informativo. Tale ruolo può essere ricoperto anche da un consulente o soggetto esterno all’impresa beneficiaria;
- Compilare le informazioni anagrafiche dei destinatari dell’incentivo con i dati dei lavoratori assunti;
- Inviare attraverso il sistema SIGEM la domanda di rimborso con la quale richiede l’erogazione del contributo con i relativi documenti allegati richiesti;
- Trasmettere, a seguito della verifica di conformità, attraverso l’applicativo in uso presso la Regione Lazio, la fattura elettronica per il pagamento dell’incentivo.

L’erogazione del Bonus occupazionale è inoltre subordinata alla verifica del rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti (in particolare l’art. 31 del D. lgs. 150/2015).

L’erogazione del contributo sarà effettuata sul conto corrente dedicato ai rapporti con la P.A., anche se non in via esclusiva, specificamente indicato dall’impresa richiedente al momento della presentazione della domanda di erogazione, con l’indicazione delle generalità della persona autorizzata ad operare sullo stesso.

### 14. Controlli e revoca del contributo

Conformemente alla normativa di riferimento e alle procedure adottate nell’ambito del POR FSE Lazio 2014-2020, e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell’ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali volti ad accertare la conformità della domanda di erogazione del contributo e la regolarità delle assunzioni, conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento applicabile;
- verifica delle comunicazioni obbligatorie;
- verifica del mantenimento dello stato occupazionale del lavoratore assunto, nei termini indicati al presente Avviso;
- verifiche in loco.

Il soggetto beneficiario è responsabile della regolarità di tutti gli atti di propria competenza connessi all’ammissibilità del Bonus occupazionale. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra attestazione resa nel corso di realizzazione delle attività.

La Regione Lazio può in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti.

La Regione verificherà, inoltre, il mantenimento dello stato occupazionale in qualunque momento successivo all'erogazione del Bonus e, comunque, la verifica sul mantenimento del rapporto di lavoro per cui è stato concesso il Bonus sarà effettuata a 24 mesi dalla data di assunzione (ossia dall’invio della comunicazione obbligatoria).

Qualora lo stato occupazionale non fosse mantenuto, la Regione procederà alla revoca del contributo, secondo le seguenti modalità

Provvedimento	Contratto	Causale	Motivo della cessazione
Revoca totale	Tempo determinato	Mancato mantenimento al termine del contratto	Tutte
		Riduzione dell’orario di lavoro	n.a.
	Tempo indeterminato	Mancato mantenimento entro 12 mesi dall’assunzione	Tutte
		Mancato mantenimento oltre 12 mesi dall’assunzione	Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa, decesso del lavoratore
		Distacco/comando entro 12 mesi dall’assunzione	n.a.
Revoca parziale pari al 50% del contributo concesso	Tempo indeterminato	Mancato mantenimento oltre 12 mesi dall’assunzione	Dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, distacco/comando, decesso del lavoratore
Revoca parziale con riparametrazione al 50% per i mesi interi lavorati ** in regime di part time	Tempo indeterminato	Riduzione dell’orario di lavoro*	n.a.

\* Per riduzione dell’orario di lavoro si intende il passaggio da tempo pieno a tempo parziale pari almeno al 50% del tempo pieno. In caso di riduzione a tempo parziale inferiore al 50% si procede alla revoca totale del contributo qualora l’interruzione intervenga entro il 12° mese, ovvero alla revoca parziale pari al 50% del contributo concesso qualora la riduzione di orario avvenga successivamente al 12° mese.

\*\* Per mese intero lavorato si intende un mese con almeno 10 giorni di presenza effettiva, escluse pertanto ferie, permessi (retribuiti o non) e assenze per malattie. A titolo esemplificativo, ipotizzando che l’orario di lavoro del lavoratore incentivato assunto originariamente con contratto a tempo indeterminato full time venga ridotto in part time a partire dal 22° mese, l’importo del contributo è riparametrato ad euro 7.666,67 (22 mesi full time, più due mesi part time)

In caso di revoca o rimodulazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire alla Regione Lazio oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali che saranno calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell’effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.

La revoca o la rimodulazione del contributo sarà disposta con atto della Direzione Regionale Lavoro, previa ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese interessate.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, nonché ad attività concluse.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispondere nei termini e nei modi indicati dall’Amministrazione.

I controlli potranno essere effettuati dalla Regione anche per tramite di soggetti incaricati, e/o da altri organismi di controllo. Le verifiche potranno richiedere l’esibizione di documenti giustificativi per comprovare i risultati occupazionali dichiarati dal beneficiario, ovvero verificati d’ufficio dalla Regione Lazio.

In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso.

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in particolare agli artt. 75 e 76, in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio, il datore di lavoro beneficiario decade dal finanziamento concesso, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese. Il provvedimento di decadenza è automatico e verrà adottato in esito all’instaurazione di apposito contraddittorio sulle risultanze istruttorie ex art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui il beneficiario sia interessato da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l’occupazione del lavoratore, quali, a titolo esemplificativo, fusioni o cessioni di ramo d’azienda.

### 15. Obblighi e Adempimenti

Si rammentano i principali adempimenti che il soggetto beneficiario ammesso al finanziamento sarà tenuto a rispettare, pena la revoca dei contributi

Il Soggetto beneficiario si impegna a:

- osservare le normative UE, nazionali e regionali in materia di fondi strutturali ed accettare il controllo della Regione Lazio, Stato Italiano ed Unione Europea;
- effettuare regolari pagamenti mensili ai lavoratori assunti, nel rispetto della normativa vigente;
- rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell’ambito dei Fondi Regionali;
- rendere disponibile, tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio dell’intervento;
- conservare adeguatamente su supporto cartaceo e/o informatico tutta la documentazione inerente l’intervento;
- rendersi disponibile, per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell’intervento da parte dei revisori nazionali ed europei, anche attraverso l’invio di copie di buste paga e della relativa documentazione bancaria;
- rendere disponibili, i documenti giustificativi relativi ai costi salariali per un periodo di cinque anni dopo la chiusura dell’intervento;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo;
- non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 198/2006 accertati da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- su richiesta dell’amministrazione regionale esibire la documentazione originale;
- fornire con cadenza periodica e secondo le modalità stabilite dall’amministrazione regionale tutti i dati attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l’effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione Lazio entro i termini fissati;
- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento secondo il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Direttiva riguardante n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006).

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario, la Regione Lazio, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.

## 16. Monitoraggio delle Attività e Disciplina di riferimento per il FSE

Il beneficiario è obbligato a registrare i dati relativi all'anagrafica del destinatario

La Regione effettua controlli, ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità dell'attuazione dei progetti, nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati concessi i contributi, così come stabilito dall'art. 125, par. 5 del Reg. (UE) n.1303/2013.

La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito.

I controlli potranno essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e da organi dell'Unione Europea o da soggetti esterni delegati.

Ai fini delle verifiche in loco, il beneficiario deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione di spesa ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione.

L'attività di controllo si concentrerà sugli aspetti tecnici, fisici e finanziari delle operazioni, con particolare attenzione per i controlli in loco in itinere ed ex post sulla realizzazione degli interventi, al fine di verificare l'effettiva realizzazione delle attività secondo la tempistica, la quantità e le caratteristiche previste dall'Avviso e dal progetto approvato.

Le azioni comprese nell'Avviso pubblico sono monitorate attraverso la quantificazione di indicatori del programma operativo FSE 2014-2020 e attraverso specifiche azioni, anche in loco, finalizzate a rilevare dati quali-quantitativi.

Il monitoraggio è finalizzato a fornire indicazioni sull'efficienza ed efficacia dell'intervento e a supportare con utili evidenze le successive scelte della Regione negli ambiti affrontati dall'intervento progettato con il presente Avviso pubblico.

## 17. Informazione e pubblicità

I beneficiari delle operazioni hanno specifiche responsabilità in merito al finanziamento concesso per l'assunzione a valere del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio. Come previsto dalle Linee Guida per i beneficiari, adottate dalla Regione con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20/11/2015, essi sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi all'operazione, riportando:

- a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento (UE) n. 821/2014 insieme a un riferimento all'Unione;
- b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario è tenuto ad informare il destinatario assunto sul sostegno ottenuto dai fondi.

## 18. Conservazione documenti

I soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea nel rispetto della tempistica e delle modalità previste dall'art.140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della normativa nazionale vigente e per un periodo di almeno 5 anni.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE.

Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa. In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

### 19. Definizioni, riferimenti normativi e politica antifrode

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 1303/2013, l'Amministrazione regionale si impegna, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto. Attraverso le misure e le procedure previste nell'ambito del sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 ed in linea con la politica regionale e nazionale in materia di lotta alle frodi, si intende pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e l'individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente.

### 20. Condizioni di tutela della privacy

Tutti i dati personali raccolti dall'Amministrazione nell'ambito della presente procedura verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento citato.

Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email: [dpo@regione.lazio.it](mailto:dpo@regione.lazio.it) PEC: [protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it), centralino 06/51681).

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Lavoro, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email: [direzione.lavoro@regione.lazio.it](mailto:direzione.lavoro@regione.lazio.it); PEC: [lavoro@regione.lazio.legalmail.it](mailto:lavoro@regione.lazio.legalmail.it); Telefono 06/51685591).

Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679, le società/gli enti che, per conto dell'Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del trattamento.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, Palazzina B, piano VI, stanza VI (Email: [dpo@regione.lazio.it](mailto:dpo@regione.lazio.it); PEC: [dpo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:dpo@regione.lazio.legalmail.it); Telefono: 06.51684857).

I dati personali saranno raccolti e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento risponde all'esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento di cui al presente Avviso. Il trattamento dei dati ha pertanto come fondamento giuridico le disposizioni nazionali e regionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con tutti i conseguenti atti, compresa la Decisione C(2014)9799 del 12 dicembre 2014 di approvazione del Programma Operativo Regionale del Lazio - Fondo sociale europeo 2014-2020 (di seguito, POR Lazio FSE 2014/2020). Su tale base il Soggetto proponente esprime il consenso in sede di presentazione della proposta progettuale (Allegato 6).

L'eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte dell'interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza l'impossibilità per lo stesso di accedere al contributo.

I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all'Amministrazione, per la finalità sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi di legge.

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso, e comunque sino alla completa definizione di tutte le operazioni connesse all’attuazione e alla chiusura del POR Lazio FSE 2014/2020.

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare:

- il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy.

I dati forniti (o caricati) in SiGem, nell’ambito della domanda di finanziamento saranno inseriti nel sistema ARACHNE, uno strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione europea per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema ARACHNE, finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né dall’Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

## 21. Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Roma.

## 22. Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento è il Dott. Claudio Priori della Direzione Regionale Lavoro. Successivamente sarà nominato quale responsabile del procedimento un funzionario dell’Area Attuazione Interventi.

## 23. Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle Proposte

Per fornire assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica [bonus2019@regione.lazio.it](mailto:bonus2019@regione.lazio.it)

Le domande più frequenti saranno trasformate in FAQ e pubblicate, periodicamente, sul canale Lavoro della Regione Lazio al link [http://www.regione.lazio.it/rl\\_lavoro/](http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/). Le (FAQ) verranno fornite solo ed esclusivamente attraverso pubblicazione anonima sotto forma di chiarimenti.

## 24. Documentazione della procedura

L’Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio [http://www.regione.lazio.it/rl\\_lavoro/](http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/) nella sezione POR FSE, sul portale <http://www.lazioeuropa.it/>.